

CAPO I

CLASSIFICAZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

ART. 1 - Definizione di trasporto funebre

Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. E' un servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.

Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dai vigenti regolamenti locali di igiene e Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle norme disciplinari che seguono.-

Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alla chiesa fino al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento al luogo del seppellimento, comprensivo di ogni sosta e/o passaggio intermedio (funerale, esequie funebri), nonché lo scarico e la consegna al personale cimiteriale, o in caso di trasporto fuori comune o all'estero anche il trasporto presso scalo ferroviario o aeroporto.

L'A.S.P. vigila e controlla, ai fini igienico-sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

ART.2 - Esercizio del trasporto funebre

Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge, di cui al presente art.6. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rimanda alla normativa vigente in materia.

Le imprese funebri che operino sul territorio del Comune, indipendentemente da dove abbiano la sede, esercitano la loro attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Chiunque effettui il trasporto di cadaveri è incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.

Per l'esercizio del trasporto nell'ambito del territorio le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni emesse dai componenti organi Comunali e alle prescrizioni dell'autorità sanitaria competente del territorio.

Per svolgere l'attività di trasporto funebre gli esercenti tale attività devono essere autorizzati dal Comune presentando la domanda in bollo di " Autorizzazione al servizio di trasporto funebre", a rinnovo triennale, e, per ogni singolo trasporto, la "Richiesta di autorizzazione al singolo trasporto funebre" in bollo, secondo i modelli tipo allegati al presente disciplinare.

ART. 3 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

Il Responsabile di Settore cui fa capo il servizio disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a :

- a) orari di accesso delle salme al cimitero;
- b) sospensione degli accessi tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi.

ART. 4 - Trasporti funebri a carico del Comune

Sono a carico del Comune, ai sensi del D.P.R. 285/90, i seguenti trasporti:

- a) salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.P.;
- b) recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione , su segnalazione dell'autorità giudiziaria o del servizio sanitario;
- c) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'autorità giudiziaria o del servizio sanitario;
- d) in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificino, su certificazione dell'Ufficio Servizi sociali del Comune previo atto formale della Giunta Comunale, potranno essere disposti trasporti funebri con fornitura feretro ed il necessario per lo svolgimento del servizio funebre; la richiesta di servizio verrà inoltrata alle agenzie di trasporto adottando il criterio della rotazione. Tale servizio, da rendersi ai sensi del successivo art. 13, dovrà essere completo e decoroso. L'Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà fornire uno dei loculi a disposizione dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 102 del 14.06.2013.

Per i trasporti di cui alla lett. d) del presente articolo deve comunque essere garantito un servizio completo e decoroso.

ART. 5 - Altri trasporti funebri

Tutti gli altri trasporti funebri sono effettuati da imprese autorizzate operanti nel settore e dagli altri soggetti previsti dalla legge (autorità militari, confraternite, ecc.).

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in città, o verso altri Comuni o stati e viceversa, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal Capo II art.6 del presente disciplinare.

CAPO II
AUTORIZZAZIONI E REQUISITI

ART. 6 - Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, nel territorio del Comune, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio;
- b) disponibilità continuativa di almeno un carro funebre abilitato con certificato di idoneità igienico –sanitario rilasciato dall'A.S.P. secondo quanto previsto dagli artt.20 e 21 del D.P.R. n.285/90;
- c) capacità tecnica tale da garantire il decoroso e regolare disimpegno del servizio impiegando il personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e sue successive integrazioni e modifiche, di cui tutte le imprese che esercitano il servizio di trasporto funebre devono essere dotate;
- d) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
- e) disponibilità di personale in rapporto di lavoro subordinato o costituito da prestatori d'opera occasionali nelle forme previste dalla legge e salvi gli obblighi previsti in materia di oneri fiscali, contributivi previdenziali, assicurativi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- f) il possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006 e quindi l'assenza delle cause ostative a carico dei titolari e/o legali rappresentanti" delle funzioni indicate al comma 1, lett.b) dello stesso articolo di:

- 1. sentenza penale di condanna per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

2. procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n:267;
 3. procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'Art. 6 del D.Lgs. Settembre 2011, n° 159 o di una delle cause ostative previste dall'Art. 67 del medesimo D.Lgs. Settembre 2011, n° 159;
 4. misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 5. misure di prevenzione disposte ai sensi della L.31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni;
 6. sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
 7. contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 8. interdizione di cui all'articolo 32 bis del codice penale;
 9. incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32ter e 32quater del codice penale;
- g) possesso di polizza assicurativa per danni causati a persone e cose all'interno delle aree cimiteriali e delle relative pertinenze per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila) .
2. Il possesso dei predetti requisiti deve essere autocertificato nella domanda in bollo di "Autorizzazione al servizio di trasporto funebre", cui va allegata la documentazione richiesta, e confermato in occasione del rinnovo triennale dal primo rilascio; l'Amministrazione effettuerà presso gli uffici competenti la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.
 3. L'autorizzazione al servizio di trasporto funebre non è necessaria per:
 - a. salme provenienti da altro Comune per cui è previsto l'espletamento del servizio dall'impresa che ha preso in carico all'origine la salma;
 - b. salme di militari il cui trasporto viene effettuato con mezzi dell'amministrazione militare;

c. feti e prodotti abortivi nati morti, resti mortali assimilabili alle urne cinerarie.

Il singolo trasporto funebre potrà avvenire previo pagamento del diritto fisso di cui all'art.13 e dovrà essere autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile mediante presentazione di apposita richiesta in bollo per il trasporto ed il seppellimento.

Fermo restando quanto previsto al comma 3.a) dell'articolo 6 le salme provenienti da altri comuni o dall'estero devono essere accompagnate da regolare autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso; le eventuali onoranze funebri possono partire dalla casa di abitazione, ove il feretro, previa autorizzazione del servizio competente della ASP, può restare depositato prima dell'inizio del funerale.

ART.7 - Revoca dell'autorizzazione e trasporto senza autorizzazione

La concessione dell'autorizzazione al trasporto funebre comporta per le imprese richiedenti l'accettazione delle norme e modalità previste nel regolamento per lo svolgimento del servizio.

I casi che comportano la revoca dell'autorizzazione sono i seguenti:

- irregolarità ripetuta e contestata nel disimpegno del servizio;
- reiterata e contestata tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- mancata ed insufficiente garanzia del servizio;
- inosservanza delle prescrizioni di legge in materia e del presente disciplinare.

In caso di trasporto funebre senza autorizzazione si incorre nelle violazioni e nelle sanzioni amministrative di cui al D.P.R. 285/90 e T.U. Leggi sanitarie, approvato con R.D.27 luglio 1934, n.1265, come modificato dal D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

ART. 8 - Doveri professionali dell'impresa

E' obbligo dell'impresa:

- a) informare preventivamente l'utente sui relativi prezzi da essa praticati e sulle tariffe comunali;
- b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- c) dare massima trasparenza e visibilità alla comunicazione del tariffario in vigore, in ogni sede in cui eserciti l'organizzazione dei trasporti.

ART. 9 - Modalità di trasporto

Il servizio di trasporto funebre deve essere effettuato in modo da garantire il decoro, il personale deve indossare abiti adeguati alla cerimonia e

deve tenere un comportamento serio e rispettoso come si conviene alla natura del servizio stesso.

Il trasporto inizia con il prelievo della salma dall'abitazione, ente ospedaliero, istituto, convivenza od altro luogo di giacenza della stessa.

A richiesta dei parenti del defunto la salma deve essere portata alla chiesa od in altro luogo per la celebrazione dei riti o cerimonie funebri e successivamente al cimitero.

Il trasporto deve essere eseguito con l'impiego di auto funebre e di personale dell'impresa numericamente adeguato, nel rispetto alla normalità sulla sicurezza dei lavoratori.

Le auto funebri e cortei devono rispettare le norme del codice della strada ed evitare intralci alla circolazione .

Il trasporto dal punto di inizio del corteo funebre alla chiesa o al luogo di commemorazione, seguirà a passo d'uomo, qualora venga eseguito a piedi, il percorso più breve; nel caso di onoranze o commemorazioni particolari, i percorsi e le modalità, saranno di volta in volta disciplinati da disposizioni speciali impartite con provvedimento del Sindaco.

L'auto funebre può inoltrarsi all'interno delle aree cimiteriali secondo quanto consentito dalle dimensioni della viabilità; ove richiesto il trasporto manuale del feretro può essere effettuato dal personale dell'impresa di trasporto fino al sito di tumulazione, salvo le operazioni di caricamento e tumulazione di competenza del personale cimiteriale.

ART.10 - Auto funebre

L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione civile.

L'auto funebre deve essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

L'auto funebre deve essere conforme alle norme di Polizia mortuaria; sul parabrezza, in posizione visibile dall'esterno, dovrà essere apposto un talloncino di dimensioni non inferiori a 15x15 cmq riportante la ragione sociale dell'impresa e la dicitura obbligatoria "Comune di Modica – Servizi di trasporto funebre – Autorizzazione n._____";

La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.

La dotazione di personale dipendente deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e

sicurezza.

CAPO III

TRASPORTO FUNEBRE A PAGAMENTO

ART.11 - Prezzo del trasporto funebre a pagamento

Il corrispettivo del servizio di trasporto funebre a pagamento nel territorio comunale è stabilito dalla libera concorrenza del mercato.

L'aggiunta a detto corrispettivo del diritto fisso da versare all'Amministrazione comunale, come previsto all'art.12, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci riguardanti i diversi servizi per l'esecuzione del funerale.

Le Imprese sono tenute ad esporre nei locali, in modo ben visibile all'utenza, il listino delle tariffe applicate per la diversa tipologia dei trasporti.

ART.12 - Diritto fisso

I trasporti a pagamento, eseguiti nell'ambito del territorio comunale o con partenza da questo verso altri Comuni o all'estero, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso, da versare all'Amministrazione comunale, a copertura dei costi sostenuti in relazione ai servizi istituzionali collegati ai trasporti, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/90, disciplinato dal C.C.e fissato dalla Giunta municipale con facoltà di adeguarlo ogni due anni in base alle variazioni dei relativi indici ISTAT;

Il versamento del diritto fisso avverrà a mezzo esazione virtuale all'atto della presentazione della "Richiesta di autorizzazione al singolo trasporto funebre".

Sono esclusi dal pagamento del diritto fisso di cui al comma precedente:

- a) i trasporti di salma che vengono effettuati dal luogo del decesso all'obitorio comunale o per altri trasferimenti regolarmente autorizzati ma effettuati non in sede di funerale;
- b) i trasporti di feti, nati morti, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali/ossei e ceneri che avvengono sul territorio comunale;
- c) i trasporti di salme in transito effettuati senza alcuna sosta sul territorio comunale;
- d) i trasporti di salme in entrata e uscita dal comune occorrenti per l'effettuazione di autopsie o altri accertamenti necroscopici;

- e) i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, e di salme eseguite da confraternite con mezzi propri a favore degli associati.

ART.13 - Servizio gratuito

Ciascuna delle imprese autorizzate, aventi sede o recapito nel territorio comunale, è onerata a svolgere annualmente un n. 1 servizio gratuito a semplice eventuale richiesta del Comune, inoltrata, con modalità fissate dall'Amministrazione, secondo il criterio della rotazione o dell'alternanza; di detto obbligo sarà data apposita evidenza nell'atto autorizzatorio.

Sono gratuiti i trasporti classificati come tali dalla legge ed in particolare nei seguenti casi, come considerati all'art.4:

- a) il defunto ed i suoi parenti, limitatamente a quelli indicati dall'art. 433 del C.C., non dispongano di mezzi per affrontare le spese per il trasporto, per l'acquisto di un cofano mortuario e per la concessione di una sepoltura nel cimitero; lo stato di indigenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dai servizi socio – assistenziali, sulla base di un'istanza sottoscritta da parte del parente più prossimo; solo in tali casi di asserita indigenza, gratuitamente e senza modalità particolari il Comune predispone il servizio di trasporto, fornisce il cofano mortuario ed esegue il seppellimento della salma in campo comune; l'eventuale rinuncia ad una delle forniture precedentemente elencate ovvero il successivo ed eventuale accertamento dell'inesistenza dello stato di indigenza dei familiari del defunto, fa decadere il principio di gratuità del servizio, che viene pertanto posto a carico dei familiari stessi;
- b) Il recupero ed il relativo trasporto a deposito di osservazione o all'obitorio delle salme morte in seguito ad accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) Il recupero ed il relativo trasporto al deposito di osservazione o all'obitorio di cadavere o di parti di cadavere rinvenute nel territorio comunale;
- d) Il trasporto dei cadaveri dall'abitazione inidonea al deposito di osservazione o all'obitorio quando ricorrono gli estremi di cui al punto a).

ART.14 - Responsabilità e assicurazioni

L'impresa è direttamente responsabile di fronte ai terzi dei danni di qualsiasi natura, a cose e a persone, causati nello svolgimento del servizio di trasporto funebre.

L'impresa dovrà stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette

responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con propri automezzi.
L'Amministrazione comunale è esente da ogni responsabilità al riguardo.

ART.15 - Vigilanza e coordinamento

L'Amministrazione comunale esercita funzioni di vigilanza e coordinamento sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale, al fine di garantire la regolarità e l'ordinato accesso al cimitero cittadino, garantendo inoltre che l'attività di trasporto possa essere svolta da operatori pubblici o privati in condizioni di parità, anche in ordine all'accesso al cimitero.

ART.16 - Controllo igienico –sanitari

I trasporti di salme di cui al DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza dell'Azienda Sanitaria Provinciale che la esercita nei modi e limiti indicati dalla normativa vigente.

ART.17 - Sanzioni per violazione di norme di legge e del disciplinare

Qualora l'ufficio preposto rilevasse violazioni alle norme del presente disciplinare o altre normative di leggi o regolamenti, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, potrà sospendere l'efficacia dell'autorizzazione al trasporto funebre, assegnando un termine di 20gg. per regolarizzare la propria posizione, segnalando eventuali violazioni a leggi o regolamenti agli organi competenti.

ART.18 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia a leggi e regolamenti vigenti ed in particolare al D.P.R. 285/90, al Regolamento comunale di polizia mortuaria, nonché a tutte le disposizioni igienico -sanitarie vigenti in materia.